

Contact Center:

Tel 0574 740441
Fax 0574 064052
info@legalab.itAVV. MARCO BACCICHET
marco.baccichet@legalab.itAVV. ALESSANDRO FARDELLO
alessandro.fardello@legalab.itNICCOLÒ OPPOLITI, ESQ. NYC
niccolo.oppoliti@legalab.itAVV. MARTINA RIO
martina.rio@legalab.itAVV. PAOLO FERRAGINA
paolo.ferragina@legalab.itAVV. FRANCESCA COLZI
francesca.colzi@legalab.itAVV. RUDI RUSSO
rudi.russo@legalab.itDOTT. EDOARDO MOLINA
edoardo.molina@legalab.itDOTT. LORENZO PELAGATTI
lorenzo.pelagatti@legalab.itAVV. LAURA ARGIOLAS
laura.argiolas@legalab.itAVV. DAVID FOSSI
david.fossi@legalab.itAVV. BENEDETTA CACIALLI
benedetta.cacialli@legalab.itAVV. ALESSANDRO PAOLACCI
alessandro.paolacci@legalab.itAVV. CATERINA VIVALDI
caterina.vivaldi@legalab.itAVV. FRANCESCA GARGANI
francesca.gargani@legalab.itAVV. ELENA SOGNI
elena.sogni@legalab.itDOTT. GIANNI RISALITI
gianni.risaliti@legalab.it

PROVVEDIMENTI DELLA REGIONE TOSCANA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19: ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Il **18 aprile 2020** è entrata in vigore l'**Ordinanza n. 38 del Presidente della Giunta Regionale** che, abrogando la precedente Ordinanza n. 33 del 13 aprile 2020, ha riformato ed ampliato le misure di contenimento già in vigore per combattere l'emergenza Covid-19.

Le disposizioni di tale Ordinanza non si applicano agli ambienti di lavoro:

- sanitari;
- delle aziende di tutti i servizi pubblici locali;
- dei cantieri.

Il mancato rispetto delle misure previste nelle Ordinanze regionali comporta le **sanzioni** previste dall'**art. 4 del D.L. 25 marzo n. 19**.

Di seguito:

- (1) **misure per le attività lavorative in generale;**
- (2) **misure per le sole attività commerciali;**
- (3) **protocollo anti-contagio;**
- (4) **sanzioni;**

(1) MISURE PER LE ATTIVITÀ LAVORATIVE IN GENERALE

TEMA	MISURE
Messa a disposizione spazi per attività di prevenzione	Il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi , quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

Spostamento dal domicilio al posto di lavoro	<p>Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi; - è consigliato l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina.
Distanza di sicurezza nei luoghi di lavoro	<p>La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche.
Utilizzo mascherina	<p>È obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in spazi chiusi in presenza di più persone; - in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale.
Presenza di febbre o sintomi	<p>In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, riferibili al COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente.</p>
Igiene personale	<p>Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso.</p> <p>Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone.</p>
Sanificazione e pulizia ambienti di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. • Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria. • Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel "Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020". <p>N.B. La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc).</p> <p>N.B. Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.</p>
Servizio mensa	<p>Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. È necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto.</p>

	Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
Informazioni	Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni , consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi <i>depliant</i> informativi.

(2) MISURE PER LE SOLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

TEMA	MISURE
Accesso aree commerciali	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l'obbligo di regolamentare l'accesso all'interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. • Per gli ambienti fino a 40m² è consentito l'accesso fino ad una persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori. • Ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza. • L'ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. • Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso. • Obbligo di consentire l'ingresso di una persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.
Informazioni	Obbligo di fornire informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela , con idonei cartelli all'ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri .
Altre precauzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo <i>dispenser</i> con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia. • Nei mercati all'aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.

- ❖ **Novità Ordinanza n. 37 del Presidente della Giunta Regionale Toscana** del 16 aprile 2020
- (a) Dispone la chiusura nei giorni di sabato 25 aprile 2020 (Festa della Liberazione) e di venerdì 1° maggio 2020 (Festa dei Lavoratori) di tutti gli esercizi commerciali.
 - (b) È confermata l'apertura di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie.
 - (c) È fatta salva in tali giornate, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la facoltà della sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione *on-line* o telefonica e non presso l'esercizio commerciale, dei generi alimentari e di beni di prima necessità.

- ❖ Novità **Ordinanza n. 41 del Presidente della Giunta Regionale Toscana** del 22 aprile 2020
- (a) Dal 24 aprile 2020 è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Ordinanza n. 38, la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione *on-line* o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce.
- (b) È confermato che, ai sensi dell'Ordinanza n. 30, la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili è consentita anche negli esercizi commerciali specializzati.
- (c) È consentita la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini.

(3) PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO

I datori di lavoro hanno l'**obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio**, necessario per lo svolgimento dell'attività, che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte.

Il protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte, o per le quali sarà prevista l'apertura, è trasmesso alla Regione Toscana, all'indirizzo e-mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it:

- entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza per le **attività non sospese**;
- per le **altre attività** la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

N.B. Sono stati previsti due differenti protocolli per:

- [attività produttive](#);
- [attività commerciali](#).

(4) SANZIONI

Le **sanzioni** previste in caso di violazione delle misure di contenimento dell'Ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana rimangono le medesime previste dal **D.L. 25 marzo n. 19**.

In relazione alle contestazioni pregresse si è previsto che le **infrazioni commesse prima del 25.03.2020** sono punite con una **sanzione amministrativa pari a € 200**.

Differentemente, per le **violazioni commesse a partire dal 25.03.2020** si rimanda allo schema seguente.

N.B. In caso di reiterazione della violazione da parte di privati o di imprese, la sanzione amministrativa è **raddoppiata** e quella accessoria è applicata nella **misura massima (30 giorni)**.

SANZIONI PER I PRIVATI

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
D.L. 25 MARZO N. 19	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti e dall'Ordinanza in esame (per le misure di contenimento precedentemente adottate vedi pag. 3-6 di " Misure di contenimento e sanzioni Covid -19 ")	<i>Sanzione amministrativa: pagamento di una somma da € 400 a € 3.000 (salvo che il fatto non costituisca reato).</i>

D.L. 25 MARZO N. 19	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti <u>mediante l'utilizzo di un veicolo</u>	<i>Sanzione amministrativa:</i> pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, aumentata fino a un terzo.
Art. 495 c.p.	Autocertificazione falsa	<i>Sanzione penale:</i> reclusione da 1 a 6 anni.
Art. 260 R.D. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) Art. 452 c.1 n.2 c.p.	Violazione periodo di quarantena presso la propria abitazione	<i>Sanzione penale:</i> reclusione da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da € 500 a € 5.000. Salvo il più grave reato ex art. 452 c.p.: reclusione da 1 a 5 anni.

SANZIONI PER LE IMPRESE

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
D.L. 25 MARZO N. 19	Violazione di una delle <u>misure di contenimento previste dai decreti vigenti</u> e dall'Ordinanza in esame (per le misure di contenimento precedentemente adottate vedi pag. 3-6 di " <u>Misure di contenimento e sanzioni Covid -19</u> ")	<i>Sanzione amministrativa:</i> pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, con l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.